



IPOTESI

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO - ANNO 2020

Tra la delegazione trattante di Parte Pubblica composta dal Dott. *MONTI Alfredo* - Segretario Comunale e la delegazione di parte sindacale composta dal Dott. *NARGI Silvio* rappresentante territoriale CISL FP Alessandria - Asti, dal Dott. *CERRATO Sergio* della UIL FPL Asti e dal Sig.ra *BORDINO Ivana* RSU di Ente, riunitesi in data _____ per la stipula dell'accordo decentrato relativo all'anno 2020.

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020, in applicazione del disposto dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018

Sono fatti salvi i contratti decentrati stipulati negli anni precedenti.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO I – Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3 Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21.05.2018

- Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 del CCNL 21.05.2018 , in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - la prima, costituita nel rispetto della normativa vigente, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
 - la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.
- In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2018, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 67 c.1 CCNL 21/05/2018	
Importo unico consolidato anno 2017 CCNL 21/05/2018	€ 15.921,88
Art. 67 c.2 lett.b) CCNL 21/05/2018	
Incremento differenziali posizioni economiche anni 2016 - 2018	€ 332,83
Art.67 comma 2 lett. A) CCNL 21/05/2018	€ 249,60
TOTALE RISORSE STABILI	€ 16.504,31

- Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della performance, qualificato come risorse variabili, di cui al comma 1, lettera b), prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 14 CCNL 01/04/1999 - Comma 1 lett. m)	
Economie derivanti dal mancato utilizzo straordinario anno 2019	€ 2.588,38
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ -

SOMME DESTINATE ALLO STRAORDINARIO ANNO 2020	€ 2.788,38
--	------------

PROSPETTO GENERALE RIEPILOGATIVO

TOTALE NETTO RISORSE STABILI (TABELLA A)	€ 16.504,31
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI (TABELLA B)	€ 2.588,38
TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2020	€ 19.092,69

TITOLO II – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

**Art. 4
Finanziamento degli istituti stabili**

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 67, comma 2, del CCNL del 21.05.2018. Tali risorse, così come di seguito determinate, vengono prelevate dal fondo disponibile.

1. Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali – Art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL del 21.05.2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL del 21.05.2018

Gli importi non utilizzati per le progressioni orizzontali, a partire dall'anno 2019, vengono riacquisiti nel fondo nel caso di cessazioni dal servizio (al netto delle eventuali decurtazioni per cessazioni). Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario.

2. Progressioni economiche orizzontali

Le parti convengono di attribuire, con decorrenza 01. 01.2020 le seguenti progressioni:

- da cat D6 a cat. D7;

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2020 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito e di seguito specificato risulta essere:

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L'ANNO 2020				
Dipendenti per categoria		Costo progressioni economiche orizzontali al 31.12.2020		
Categoria	Dipendenti	Posizione economica in godimento	Costo annuo singola progressione	Costo totale progressione
D	1	D7	€ 1.625,00	€ 9.753,65
Costo Totale			€ 1.625,00	€ 9.753,65

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2020, ammontano a complessive **€ 12.776,36**.

2. Finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2020». - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi

posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per le risorse

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 67 CCNL 21.05.2018 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento della progressioni economiche orizzontali storiche	€ 12.776,36
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 1.487,88
TOTALE	€ 14.264,24

decentrate e per la produttività.

A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto di cui alla Tabella sottostante. Tale quota verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO PER L'ANNO 2020				
<i>Dipendenti per categoria</i>		<i>Indennità di comparto</i>		
<i>Categoria</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Quota Mensile</i>	<i>Quota a carico del bilancio per l'anno 2020</i>	<i>Quota a carico del fondo per l'anno 2020</i>
D	1	€ 51,90	€ 59,40	€ 563,40
C	1	€ 45,80	€ 52,08	€ 497,52
B	1	€ 39,30	€ 44,76	€ 426,96
<i>Costo Totale</i>			€ 156,24	€ 1.487,88

Pertanto, per l'anno 2019 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 1.487,88**

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D

RIEPILOGO GENERALE

FONDO RISORSE DECENTRATE TOTALE ANNO 2020	€ 19.092,69
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 16.504,31
FINANZIAMENTO ISTITUTI VARIABILI	€ -2.588,38

ART. 5

Utilizzo del fondo per il finanziamento degli istituti variabili

- Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO “RISORSE DECENTRATE” - TABELLA E

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
CCNL 21/05/2018 art. 68 c.2 lett. a)	€ 1.728,45
Premi correlati alla <u>performance organizzativa</u>	
CCNL 21/05/2018 art.68 c.2 lett. c) e art.70 bis	€ 1.500,00
Indennità condizioni di lavoro	
CCNL 21/05/2018 art.68 c.2 lett. e) e art.70 quinque	€ /
Compensi specifiche responsabilità	
Quota pagamento per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	€ 1.600,00
TOTALE Utilizzo risorse al netto delle PEO e del comparto	€ 14.264,24

TOTALE UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 201 € 19.092,69

SOMME DESTINATE ALL'UTILIZZO DELLO STRAORDINARIO ANNO 2020 € 2.788,38

TITOLO III – Definizione criteri di riparto “Risorse decentrate variabili”

ART. 6

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Indennità CONDIZIONI DI LAVORO

Tale indennità è corrisposta ad operatori di categoria B i quali operano in condizioni particolarmente a rischio e disagio che si rendono disponibili per qualsiasi situazione contingente.
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Elenco profili:

Risorse necessarie Totale € 1.500,00

2. Performance organizzativa art. 68 del CCNL 21.05.2018

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della performance organizzativa, di cui all'art. 68, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 21.05.2018, è quantizzato in € _____ e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai settori per

- servizio e centro di responsabilità
- 2) Si precisa che la produttività trova il suo finanziamento nella parte variabile e eventualmente parte residuale stabile del fondo per le risorse decentrate;
- 3) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente e, in particolare, nel rispetto dei criteri fissati dal vigente regolamento recante il sistema permanente di valutazione;
- 4) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nel sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati, vigente nell'Ente.
- 5) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
- 6) Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati al personale dipendente;

Art. 7
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

(Dott. MONTI Alfredo)

LA DELEGAZIONE SINDACALE

CISL FP

(Sig. NARGI Silvio)

UIL FPL

(Sig. CERRATO Sergio)

RSU

(Sig.ra BORDINO Ivano)